



CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 842 c.nav.

Agevolazioni speciali

Gli aeromobili da turismo di costruzione nazionale sono esonerati dal pagamento dei diritti di partenza, di approdo e di ricovero negli aerodromi statali ed usufruiscono gratuitamente delle prestazioni del personale, indicate dal regolamento e delle informazioni dei servizi meteorologici dello Stato.

Il regolamento stabilisce le particolari esenzioni doganali per il volo effettuato con aeromobili da turismo.

Versione in vigore dal 18 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 21 ottobre 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della navigazione
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
Libro	Primo — Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo	Decimo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-della-navigazione/art-842-agevolazioni-speciali/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it